

PROV.DIR. AA.GG.SERV. SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI

OGGETTO DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO N. 3443/2024 DEL 03.12.2024 R.G. N. 12262/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE	La presente determinazione è stata inserita nel registro generale delle determinazioni al n. 15 in data 11-02-25
---	---

Copia dell'allegata determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio per dieci (10) giorni consecutivi ed è **ESECUTIVA**:

☐ dalla data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000;

☐ Dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rufina ,

IL RESPONSABILE
Meini Hanna Mariana

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG. SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI

Visti gli artt. 28, 29 e 30 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, in attuazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 75 dello Statuto comunale, attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la competenza all'adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa nelle materie di competenza dell'Area;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 28 del 31/12/2024 con il quale la Dott.ssa Hanna Mariana Meini, Funzionario Contabile Amministrativo, è stata nominata Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali, con attribuzione di tutte le funzioni dirigenziali previste dalla normativa vigente fino al 31/12/2025;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 30/12/2024 con le quali si provvedeva rispettivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e all'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13/01/2025 con la quale è stata approvata la ripartizione del Bilancio in capitoli con assegnazione degli stessi ai Responsabili di Area o di Servizio, secondo i vigenti atti organizzativi e di nomina (PEG Finanziario);

Preso atto che in data 20.01.2025 prot. 907 è stato notificato a questa Amministrazione il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 3443/2024 del 03.12.2024 R.G. n. 12262/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti del Comune di Rufina ed a favore della citata BFF BANK SPA, per crediti vantati dalla stessa nella misura di Euro 12.560,00 oltre interessi e spese di rito;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 05.02.2025 avente ad oggetto: *"Istanza BFF BANK SPA per decreto ingiuntivo - Presentazione opposizione e affidamento incarico legale"*;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto deliberato con il succitato atto;

Considerato che il Comune di Rufina non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

Visto il preventivo di spesa rimesso dall'Avv. Alessandro Cecchi, con studio legale in Firenze, Via Venezia, 2 C.F. CCC LSN 55S18 G999Z - P.Iva 06984870482 per l'assistenza e difesa di Rufina nel citato procedimento davanti al Tribunale di Firenze, per l'ammontare di € 7.500,00, comprensivo del rimborso del contributo unificato per l'opposizione, IVA e CAP alle attuali aliquote;

Dato atto che l'Avvocato Alessandro Cecchi ha già assistito l'ente, con esito favorevole, in altre controversie attinenti agli stessi contratti di cessione del credito oggetto del servizio legale di che trattasi e contro la medesima controparte, in qualità di cessionaria dei citati contratti;

Richiamato l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

(vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);

Dato atto che l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Richiamata la direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici che all'art. 10 stabilisce che la stessa non si applica agli appalti di servizi di cui al punto d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (2): — in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure — in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

Richiamata la sentenza della Corte di giustizia europea n. C-264/18 del 06.06.2019 che si è pronunciata sull'esclusione dei servizi legali dall'applicazione della normativa sugli appalti pubblici in tal senso:

- al punto 35 ha precisato che l'art. 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a una amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;
- al punto 36 ha inoltre disposto che da un lato, un siffatto rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;
- al punto 37 ha disposto che la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto non che la pubblicità che deve essere data a tali condizioni;
- infine al punto 38 ha stabilito che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

differenza oggettiva, altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva;

Posto che, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, sono assoggettati alla vigilanza dell'Anac anche i servizi legali consistenti nell'affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d'opera;

Visti:

- il Codice Identificativo di Gara B590F756AC acquisito tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP);
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 10/02/2025 Protocollo 37787/2025;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- lo Statuto ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2022 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) ed in particolare:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 che dispone le funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art.147-bis che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 192 che dispone le modalità delle determinazioni a contrattare e relative procedure;

Visto il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Conferire per i motivi in premessa indicati all'avv. Alessandro Cecchi, con studio legale in Firenze, Via Venezia, 2 C.F. CCC LSN 55S18 G999Z - P.Iva 06984870482, l'incarico di assistenza e difesa di Rufina nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3443/2024 emesso dal Tribunale di Firenze - R.G. n. 12262/2024;
- 2) Impegnare la somma di € 7.500 (comprensiva di IVA e CAP) imputandola al capitolo 56 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti" del bilancio 2025;
- 3) Di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nel corrente esercizio finanziario;
 - che l'impegno di spesa di cui al presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e con le regole di finanza pubblica;
- 4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

potenziale, in capo al sottoscritto Responsabile del presente provvedimento;

- 5) Di dare atto che il beneficiario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge;
- 6) Di dare corso alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 - T.U. Trasparenza.

IL RESPONSABILE
Meini Hanna Mariana

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.lgs 267/00

Impegno N. 98 del 11-02-2025 a Competenza CIG B590F756AC	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 56 / Articolo SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Causale	DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO N. 3443/2024 DEL 03.12.2024 R.G. N. 12262/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE
Importo 2025	Euro 7.500,00
Beneficiario	6883 omissis

Rufina, li

IL RESPONSABILE
Tonelli Francesco

Le firme sono state apposte in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).